



REGIONE
PUGLIA

ASSESSORATO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE -
URBANISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO, PAESAGGIO,
POLITICHE ABITATIVE

L'ASSESSORE

Regione Puglia
Segreteria Ass.to Qualità del Territorio

AOO_SP1/PROT
05/12/2016 - 0000907
Prot.: Uscita - Registro - Protocollo Generale



Consiglio Regionale
della Puglia
N. 20160025698
05/12/2016 13:30
4S0XW0
Sezione Informatica e Tecnica

ENTRATA

PROTOCOLLO USCITA

Trasmissione a mezzo fax e
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Al Gabinetto del Presidente
della Giunta Regionale
gabinetto.presidente@regione.puglia.it;

p.c.
I Presidente del Consiglio Regionale
presidente@consiglio.puglia.it

Ai Consiglieri Regionali
Antonio Salvatore Trevisi
Cristian Casili
trevisi.antonio@consiglio.puglia.it;
casili.cristian@consiglio.puglia.it;

All'Assessore Regionale Trasporti e LL.PP
g.giannini@regione.puglia.it;

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta dei Consiglieri Regionali Antonio Salvatore Trevisi e Cristian Casili: "Previsione nei regolamenti edilizi comunali dell'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale (art. 4, co. 1-ter, DL 83/2012). N. 488 del 18.10.2016.

Con riferimento all'interrogazione n. 488 indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue in merito ai profili di competenza dello scrivente Assessorato.

Gli interroganti premettono che l'art. 17-quinquies, comma 1-ter, del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134/2012, stabilisce che entro il 1° giugno 2014, i Comuni adeguano il proprio regolamento edilizio prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che "ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 - 70121 Bari - Tel: 080 5404347 - Fax: 080 5407887
mail: assessore.territorio@regione.puglia.it
pec: assessore.assettoterritorio.regione@pec.rupar.puglia.it



per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso"; è inoltre previsto al comma 1-quater che decorso inutilmente il termine del 1° giugno 2014 per l'adeguamento dei regolamenti edilizi con la previsione dell'istallazione dei punti di ricarica dei veicoli ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, le Regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell'articolo 39 del T.U. in materia edilizia, il quale a sua volta stabilisce che entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla Regione.

Sulla base di dette premesse, gli interroganti rilevano che da una ricerca effettuata in rete si evince una esigua presenza di colonnine di ricarica elettriche installate sul territorio regionale ed accessibili al pubblico, in numero inferiore a 50 punti ricarica; tale situazione limita sensibilmente l'acquisto di automezzi che utilizzano combustibili alternativi da parte dei cittadini pugliesi e, quindi, lo sviluppo della mobilità urbana sostenibile, incidendo sulla qualità dell'aria-ambiente; l'assenza di un'infrastruttura per i combustibili alternativi costituisce, infatti, un ostacolo notevole alla diffusione sul mercato dei veicoli alimentati da combustibili alternativi e alla loro accettazione da parte dei consumatori. Inoltre, l'assenza di uno sviluppo armonizzato dell'infrastruttura per i combustibili alternativi impedisce la realizzazione di economie di scala sul versante dell'offerta e l'impiego di forme di mobilità diffusa sul versante della domanda.

tutto ciò premesso e considerato, i predetti consiglieri regionali . interrogano la giunta e gli assessori competenti per sapere:

- *quanti Comuni pugliesi non hanno provveduto ad aggiornare i propri Regolamenti Edilizi alle disposizioni normative introdotte con l'articolo 17-quinquies del DL 83/2012 con riferimento all'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli per gli edifici di nuova costruzione ad uso*



diverso da quello residenziale ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio;

- *se intendano invitare i Comuni inadempienti, attraverso una comunicazione scritta, ad aggiornare i propri Regolamenti Edilizi alle disposizioni normative richiamate in premessa;*
- *quanti titoli abilitativi edilizi difformi da quanto previsto dal comma 1-ter dell'articolo 17-quinquies del DL 83/2012 sono stati annullati dalla Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 39 del DPR 380/2001 o di altre disposizioni regionali;*
- *quali azioni intende assumere la Regione al fine di promuovere l'implementazione delle misure previste nel Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.*

Al riguardo, si rappresenta che la funzione regionale disciplinata dal menzionato D.L. 83/2012, per i profili di competenza di questo Assessorato, è riconducibile ai generali poteri di controllo sull'attività edilizia comunale che il legislatore statale ha introdotto nel D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), con particolare riferimento al potere di annullamento dei titoli edilizi rilasciati dai Comuni, di cui all'art. 39 del Testo unico.

La Regione Puglia, con l'art. 39 della L.R. n. 22/2006, ha delegato tale funzione regionale alle Province, che a loro volta sono tenute a comunicare all'Amministrazione regionale i provvedimenti di annullamento emanati.

Allo stato, non risultano pervenute agli Uffici Regionali comunicazioni aventi ad oggetto annullamento di titoli edilizi per le motivazioni di cui al citato D.L. n. 83/2011.

Si precisa, comunque, che con Intesa sottoscritta tra il Governo, le Regioni e i Comuni ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. n. 131/2003, è stato approvato lo schema di Regolamento Edilizio tipo, che la Regione Puglia è in procinto di recepire con proprio provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della medesima Intesa.

Nell'ambito del provvedimento regionale di recepimento del Regolamento Edilizio sarà precisata la prescrizione di cui all'art. 17-quinquies, comma 1-ter, del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134/2012.

www.regione.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

ASSESSORATO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE -
URBANISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO, PAESAGGIO,
POLITICHE ABITATIVE

L'ASSESSORE

In ordine alle azioni regionali finalizzate all'implementazione delle misure previste nel Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (art. 17-septies del citato Decreto Legge), non rientrante nelle dirette attribuzioni dello scrivente Assessorato, sarà svolta attività di coordinamento con le strutture regionali competenti al fine di individuare eventuali utili misure o interventi di carattere normativo nel settore edilizio-urbanistico.

Il Dirigente di Servizio
Dott. Giuseppe Musicco

Il Dirigente di Sezione
Ing. Antonio Pulli

Arch. Anna Maria Curcuruto

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 - 70121 Bari - Tel: 080 5404347 - Fax: 080 5407887
mail: assessore.territorio@regione.puglia.it
pec: assessore.assettoterritorio.regione@pec.rupar.puglia.it